

L.R. 18 giugno 2015, n. 7: *"Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)"* – Oggetto assembleare n. 266/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione I
nella seduta dell'8 giugno 2015**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Esame abbinato degli oggetti 266 e 179:

- 266** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011 n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" (delibera di Giunta n. 192 del 27 02 15)

Testo base

licenziato dalla Commissione I nella seduta dell'8 giugno 2015

Il progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" è organizzato in quattro articoli, che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli:

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

Viene consolidato il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso che opera nella struttura regionale competente che avrà anche il compito di predisporre un rapporto periodico, con cadenza almeno biennale, sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna tale da consentire prioritariamente alla Giunta regionale, ma anche al sistema delle Autonomie locali, di disporre di elementi di conoscenza aggiornati su questo fenomeno, funzionali alla programmazione di più mirate azioni di prevenzione e contrasto.

Il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso viene ulteriormente valorizzato rispetto alla diretta promozione di seminari tematici, iniziative editoriali e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia, in raccordo con il Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, di cui all'art.15 della l.r. 3/2011.

Una particolare attenzione da parte dell'Osservatorio verrà riservata al tema dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, con la definizione di un'area di approfondimento dedicata, in collaborazione anche con il Centro di documentazione di cui all'art. 15.

Infine si prevede che la Regione promuova il raccordo tra gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all'art. 3 della l.r. 3/2011 con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all'art. 10 anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003.

Articolo 2 - Introduzione dell'articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

L'art. 12 bis del progetto prevede la costituzione della Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità, con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale e ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2011

L'articolo 17 novellato prevede ora una cadenza triennale per la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione assembleare della relazione per la clausola valutativa contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell'attuazione della presente legge, allineando la scansione temporale triennale alle regole delle clausole valutative delle altre leggi regionali sottoposte alla valutazione dell'organo assembleare.

Viene inoltre previsto un più stretto raccordo tra la predisposizione della relazione per la clausola valutativa da parte della Giunta e l'attività dell'Osservatorio, tenendo conto anche del rapporto periodico da questi predisposto sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna.

Articolo 4 - Entrata in vigore

L'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).